
P.A. CROCE BIANCA

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Statuto Sociale



Approvato dall'Assemblea degli Associati dell'Associazione del 20/10/2020

P.A. Croce Bianca Borghetto Santo Spirito

STATUTO SOCIALE

Antefatto

In data 25 gennaio 1974 viene costituita, in Borghetto Santo Spirito, l'organizzazione di Volontariato denominata "Croce Bianca Borghetto Santo Spirito" dai soci fondatori:

Roveraro Eligio, Gimelli Luigi, Patrone Andreino, Gianatti Aldo, Michelini Guido, Papone Agostino, Piana Edoardo, Calcagno Luciano, Garolla Giulio, Varriale Mario, Patrone Giovanni, Pesce Giannino, Canepa Franco, Granata Bruno, Michelini Vittorio, Barone Silvano, Isetta Giacomo, Ponzo Eugenio Renato, Cerrato Dario, Roveraro Gian Antonio, Minuto Dr. Giovanni, Rizzo Ines.

Il presente Statuto viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in data 06/10/2020 come adeguamento allo Statuto precedente a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

1. È costituito ai sensi del D.Lgs.117/17 (nel prosieguo anche quale: Codice del Terzo Settore o C.T.S.) e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, Organizzazione di Volontariato" che potrà usare l'acronimo ODV, che assume la forma giuridica di Associazione e prevede di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a seguito dell'iscrizione nel Registro UNICO Nazionale del Terzo Settore al D.Lgs.17/2017 e ss.mm.ii. Sezione Organizzazioni di Volontariato (lett.a)) art.46 comma 1 del C.T.S.).

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borghetto Santo Spirito. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberati dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali e finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per

attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale oltre a quelle oltre indicate all'art.4) previste dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., il tutto in aderenza all'art.4 comma 1 del CTS avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale ed

ha per scopo l'intervento negli infortuni pubblici e privati, l'assistenza agli infermi e sinistrati e il compimento con abnegazione di tutte quelle opere di sollievo dell'altrui sventura.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra richiamate l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, le seguenti attività di interesse generale:

a) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs.117/17 e s.m.i.: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 comma 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modifiche - compresa: l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

b) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 117/17 e s.m.i: interventi e prestazioni sanitarie - compresi: attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi;

c) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs.117/17 e s.m.i.: educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - comprese iniziative di formazione e informazione sanitaria per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

d) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs.117/17 s.m.i.: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS compresi la tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

e) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y) del D.Lgs.117/17 e s.m.i.: protezione civile ai sensi della L. 24 febbraio 1912 n. 225 e s.m.i..

L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art.5 comma 2 del CTS (Codice del Terzo Settore) purché riconducibile alle finalità e agli scopi perseguiti e sopra indicati agli

articoli 2 e 3 del presente statuto.

2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del D.Lgs.117/17 e s.m.i, per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 D.Lgs.117/17 e s.m.i..

4. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 D.Lgs.117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dalla normativa in vigore e determinate in concreto preventivamente dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

A tal fine, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche nelle modalità e con i limiti di cui all'articolo 17 comma 4 del D.Lgs.117/17 e s.m.i..

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

3. Si fa in ogni caso riferimento al Titolo III del C.T.S..

Titolo II - Associati o Aderenti

Art. 6 - Requisiti

1. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di Associati non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di Associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il

quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere Associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza all'Organo di Amministrazione, o al consigliere appositamente delegato dall'Organo di amministrazione. L'Organo di Amministrazione, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli Associati e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non apposi-

tamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono ASSOCIATI ORDINARI coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. I minori possono essere ammessi quali Associati ordinari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e con inerente istanza sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.

5. Sono ASSOCIATI VOLONTARI gli Associati ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali Associati volontari con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e con inerente istanza sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale;

6. Sono ASSOCIATI ONORARI gli Associati ordinari che con particolare interessamento contribuiscono all'incremento ed alla valorizzazione materiale e morale dell'Associazione.

7. Sono ASSOCIATI BENEMERITI gli Associati ordinari che iscritti all'Associazione se ne distinguono con atto di coraggio e di abnegazione in modo da essere segnalati come degno esempio ai componenti del Sodalizio.

8. Gli Associati iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di votare in assemblea e di chiederne la convocazione. Gli Associati minorenni non possono essere eletti a ricoprire una carica associativa.

9. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. Gli Associati, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 8 del presente Statuto, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa ed alle assemblee esprimendo il proprio voto nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere i componenti dei seguenti organi associativi: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Revisore legale, il Collegio dei Probiviri;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi succitati nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei

programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;

g) Essere informati sull'attività associativa;

h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta e motivata all'organo di amministrazione; la consultazione dovrà avvenire all'interno dei locali dell'Associazione, alla presenza di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati. Non è consentita la riproduzione dei documenti in alcun modo;

i) Recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 - Doveri

1. Gli Associati sono tenuti a:

a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) Versare la quota associativa;

c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere Associati coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere Associati coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) Per morosità, quando l'Associato non provvede al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
 - b) Per decadenza, quando l'Associato venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.
 - c) Per esclusione, quando l'Associato, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; la violazione deve essere accertata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata;

d) Per recesso, quando l'Associato abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione;

2. L'Associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. È facoltà dell'Associato ricorrere contro i provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, con l'indicazione degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione

documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori alla soglia prevista dalla normativa in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto a seconda dei casi con una annotazione: in calce al rendiconto per cassa, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. Dalle quote associative versate dagli Associati;

b. Da contributi privati o pubblici;

c. Da rimborsi derivanti da Convenzioni;

d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;

h. Da attività di raccolta fondi;

i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.;

l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 4;

o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/17 e dalla normativa vigente;

3. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di titolarità della Associazione

e dalle entrate di cui all'art.12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate della Associazione risultino essere

inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa sempre in osservanza di quanto stabilito dall'art.13 del C.T.S..

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo di cui all'art. 24 nei casi in cui la nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art.

2397 del codice civile e del Revisore legale dei Conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;

4. Le cariche sociali sono elettive come oltre indicato; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio, scadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria è costituita dagli Associati dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.

2. È convocata almeno 8 (otto) giorni prima, dal Presidente a mezzo di avviso scritto, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito Internet dell'Associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine: alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17- Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali; le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno

in ragione dell'argomento oggetto della deliberazione.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso

(voto favorevole) della maggioranza degli Associati pre-

senti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche

sociali, in caso di parità di voti, conta l'anzianità di

iscrizione, poi l'età anagrafica. Nelle altre votazioni a

scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a

rigetto della proposta di deliberazione. Nelle delibera-

zioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguar-

dano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria degli Associati quando delibera

sulla modifiche allo statuto e sulle altre materie di sua

competenza (ad eccezione di quanto infra al comma 3) è

validamente costituita, in prima convocazione, con la pre-

senza della maggioranza degli Associati aventi diritto al

voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno

un terzo degli aventi diritto al voto (quorum costitu-

tivo), ed approva le modificazioni con il voto favorevole

dei due terzi dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria degli Associati quando delibera

sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima

convocazione che in seconda convocazione con la presenza

dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e

delibera col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati;

Art. 18 - Adempimenti e partecipazione

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra gli Associati presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

3. Ciascun Associato ha diritto a un voto in assemblea. Il diritto di voto dei minori deve essere esercitato da chi esercita la potestà genitoriale.

4. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato mediante delega scritta; ogni associato potrà ricevere non più di una delega.

5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non Associati

di prendere la parola.

Art. 19 - Competenze

L' assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo e se previsto il bilancio sociale;
- b. Approva le note e le relazioni al bilancio dell'Organo Amministrativo;
- c. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali la cui nomina è obbligatoria;
- g. Determina preventivamente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi di nomina obbligatoria per legge;
- i. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. Delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo o dal consigliere allo scopo delegato;
- k. Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi operative e/o

sezioni secondarie della Associazione;

1. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) Sulle modificazioni dello statuto sociale e dell'atto costitutivo;

b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;

c) Sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

d) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Art. 20 - Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo ha il ruolo di Organo di Amministrazione che governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri compreso il Presidente. Tutti i componenti devono essere Associati dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo agendo in quanto Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi

membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile e alle altre limitazioni poste dalla normativa in materia.

3. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; in tali ultimi casi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui

al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

8. I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

9. Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

10. Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

11. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente e del Collegio dei Probiviri.

12. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio

Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.; il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed ad altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;

f. adotta i provvedimenti in relazione alla perdita della qualità di socio e delibera sulla esclusione degli Associati in relazione alle fattispecie previste dall'art.10);

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni nel rispetto della normativa in materia;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione tra cui la nomina del Collegio dei Probiviri;

j. determina l'importo annuale delle quote associative.

2. Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da presidente, vicepresidente e un numero di componenti determinati dal consiglio stesso alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti della Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 23 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati

dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del C.T.S.. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Sindaci elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Collegio dei Sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dall' Organo di Amministrazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dall' art. 30 comma 1 e comma 2 del D.Lgs.117/17 e s.m.i, il Collegio dei Sindaci opera anche quale Organo di Controllo, qualora la

nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'Organo di Controllo deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione;

Art. 25 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore salvo che la relativa competenza non sia stata attribuita dall'Assemblea al Collegio dei Sindaci secondo le norme di legge vigenti.

Art. 26 - **Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Associati contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'As-

sociazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 - Commissione Regolamento Interno

1. L'Assemblea nomina una Commissione di Associati Volontari composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, di cui di diritto ne fa parte il Presidente dell'Associazione, che ha il compito di redigere il Regolamento Interno. Il Regolamento Interno può essere redatto, oppure revisionato, entro il termine massimo del 30 aprile di ogni anno.

2. Spetta all'Assemblea degli Associati approvare il Regolamento Interno e le eventuali revisioni e modifiche.

3. Può essere proposta dall'Assemblea eventuale modifica o revisione del Regolamento Interno, a seguito istanza in forma scritta e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 28 - Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.117/17 e s.m.i l'Associazione deve tenere:

a. Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b. Il libro degli Associati;

c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, alle condizioni descritte nell'articolo 7 comma h del presente Statuto, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30 - Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del

presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 comma 9 del presente Statuto.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il Collegio dei Sindaci decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs.117/17.

Art. 31 -Regolamento interno

1. L'associazione adotta un regolamento interno per quanto non previsto o dettagliatamente definito nel presente Statuto ai fini del buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.